

ISTRUZIONI AI CANDIDATI ALL'ESAME DI STATO (SEZIONE A E B DELL'ALBO PROFESSIONALE)

NB:

LA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ESAME DI STATO VA RICHIESTA ALL'UFFICIO ESAMI DI STATO IN P.LE EUROPA 1, 34100 TRIESTE.

L'ESAME DI STATO DELLA SEZIONE A DELL'ALBO PROFESSIONALE (L'UNICO NECESSARIO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO) RESTA INVARIATO (DUE PROVE SCRITTE E UNA ORALE) FINO ALLA SECONDA SESSIONE DEL 2006

L'ESAME DI STATO DELLA SEZIONE B DELL'ALBO PROFESSIONALE PUO' ESSERE SOSTENUTO ESCLUSIVAMENTE DAI LAUREATI TRIENNALI DELLA CLASSE 34 MA NON ABILITA ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

NELLA NORMATIVA ESAMI DI STATO PER LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO (D.P.R.5/6/01) RIPORTATA QUI SOTTO SONO SPECIFICATE LE MODALITA' DI ESAME

PER LE PROFESSIONALITA' RELATIVE ALLE SEZIONI A E B DELL'ALBO VEDERE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA RIPORTATE SOTTO

NORMATIVA ESAMI DI STATO PER LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Estratto dal D.P.R. 5 Giugno 2001 n. 328 (Artt. 50, 51, 52, 53, 54)

N.B.: La Legge 1 agosto 2002, n. 173 aveva rinviato rinviato l'entrata in vigore del DPR 328/2001 alla prima sessione del 2004.

Una successiva ed ulteriore proroga dell'entrata in vigore del DPR 328/2001 è stata decretata dalla Legge 11 luglio 2003, n. 170, secondo la quale i possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente al DM n. 509 del 03/11/1999, fino alle sessioni del 2006, svolgeranno le prove dell'Esame di Stato secondo l'ordinamento previgente il DPR 328/2001.

Regolamento attuativo dell'art. 1, comma 18 della legge 4/99 - Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento.

.....
Art. 50 (Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi è accompagnata rispettivamente dalle dizioni: "Sezione degli psicologi", "Sezione degli psicologi iuniores". Nella sezione degli psicologi iuniores viene annotata la specifica attività professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1.
5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Art. 51 (Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella **sezione A**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:

- a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;
- b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
- c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella **sezione B**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista. In particolare lo psicologo iunior:

- a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psico-sociali;
- b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale;
- c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative;
- e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;
- f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere più efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e ormativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio;
- g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca.

Art. 52 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;
 - b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della

prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;

c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;

d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Art. 53 (Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B)

1. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;

b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;

c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione;

d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

4. L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica attività professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia, ferma restando comunque la facoltà di esercitare una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 51, comma 2.

Art. 54 (Norme finali e transitorie)

1. Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi.

3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.

4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA SULL' ISTITUZIONE DELLE SEZIONI A E B DELL'ALBO E RELATIVE PROFESSIONALITÀ

OGGETTO: variazione sulla delibera n. 3/varie dd. 25/10/2003 di **istituzione sezioni A e B** dell'Albo degli psicologi del Friuli Venezia Giulia

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n.56, recante il titolo "*Ordinamento della professione di psicologo*" ed in particolare l' art. 12 c.2 d), e);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, recante "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissibile all'esame di Stato e delle materie per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*";

VISTA la legge 11 luglio 2003, n.170, recante il titolo "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca*";

PRESO ATTO che la legge n.170/2003 ha riformato l'ordinamento professionale di coloro che sono in possesso di laurea triennale;

RITENUTO che ai sensi dell'art.15 del regio decreto 16 marzo 1942, n.262, recante il titolo "*Disposizioni sulla legge in generale*", sono da considerarsi abrogate le disposizioni del D.P.R. n.328/2001 che regolano la materia ovvero che risultino incompatibili con le disposizioni della legge n.170/2003;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.54, comma 2, del D.P.R. n.328/2001 gli attuali appartenenti all'Ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo;

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini dell'istituzione della sezione A e della Sezione B dell'Albo degli Psicologi, recepire lo schema predisposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, con delibera del 20-09-03;

VISTA la deliberazione del 20-09-03, del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, con la quale si approva lo schema di delibera per l'istituzione della sezione A e della sezione B dell'Albo degli Psicologi da parte dei competenti Ordini territoriali;

CON DECISIONE MOTIVATA DA QUANTO SOPRA PRESENTATO, SENTITO ED ESPOSTO

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

I. È istituita la sez. A – Sezione degli Psicologi - nell'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia.

I.1 Agli iscritti nella sez. A spetta il titolo professionale di psicologo;

I.2 Qualora gli iscritti nella sez. A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo;

1.3 Ai sensi dell'art. 1, comma 2), DPR n. 328/2001, gli iscritti alla sezione A svolgono le competenze di cui alla L. n. 56/89 nonché alla normativa, nazionale e regionale, che si applica allo psicologo, e alle competenze di cui all'art. 3, comma 1)-quinques della L. n. 170/2003 e, in particolare, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del DPR n. 328/2001:

- a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;
- b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
- c) il coordinamento e la supervisione delle attività degli iscritti nella sez. B.

1.4. Gli attuali appartenenti all'Ordine degli psicologi sono iscritti d'ufficio, mantenendo l'anzianità e il numero di iscrizione, nella sez. A dell'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia.

1.5 Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo alla data di entrata in vigore del d.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, 18 agosto 2001, possono iscriversi nella sez. A dell'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia, così come coloro che hanno conseguito e conseguiranno tale abilitazione in data successiva secondo l'ordinamento previgente al d.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 in quanto possessori di laurea in psicologia regolata dall'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi.

1.6 Alla sez. A si accede previo esame di Stato di cui all'art. 52 del d.P.R. 328/01.

1.7 Per l'ammissione all'esame di Stato di cui al punto precedente è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S – Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.

2. È istituita la sez. B nell'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia dell'Ordine.

2.1 Nella sez. B sono individuati i seguenti settori:

- settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
- settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità

2.2 Agli iscritti nei settori di cui al precedente punto 2.1 spettano, rispettivamente, i titoli professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità";

2.3 Le attività professionali degli iscritti ai settori della sez. B sono individuate nel modo seguente:

Per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

- applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
- utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

Per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

- partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

2.4 L'iscrizione a ciascun settore della sez. B è subordinata al superamento dello specifico esame di Stato di cui all'art. 53 del d.P.R. 328/01; per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.